

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Repertorio n. 7694/4071

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 duemiladieci, il giorno 10 dieci dicembre.

In Melegnano, presso la sede della "Fondazione Castellini - ONLUS" in via Cavour N. 21.

Avanti a me dott. MONICA DE PAOLI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale dei Comparenti,

personalmente si sono costituiti i signori:

Massimo Sabbatini, nato a Roma il 12 luglio 1937, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7,

codice fiscale SBB MSM 37L12 H501P,

in proprio e nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE CASTELLINI – ONLUS", Ente di diritto privato costituito in Italia, con sede in Melegnano, via Cavour N. 21, iscritta presso il Registro regionale delle persone giuridiche della Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 N.138, ed al REA presso il Registro delle imprese di Milano N. 1656753 -

codice fiscale: 84507490153,

in rappresentanza della stessa, autorizzato a quanto infra in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2010, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Angelina De Paolis, nata a Roma l'11 settembre 1933, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7,

codice fiscale DPL NLN 33P51 H501Q;

Maurizio Bianchi, nato a Milano il 22 luglio 1960, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7/A,

codice fiscale BNC MRZ 60L22 F205I;

Francesco Beccarini, nato a Melegnano il 17 agosto 1944, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7/B,

codice fiscale BCC FNC 44M17 F100L;

Giuseppe Bottani, nato a Melegnano il 16 febbraio 1945, residente in Melegnano, via Niccolò Paganini n. 2/T,

codice fiscale BTT GPP 45B16 F100P;

Roberto Delzotto, nato a Cuneo l'11 agosto 1948, residente in Milano, piazza S. Angelo n. 1,

codice fiscale DLZ RRT 48M11 D205M;

Gian Alvisè Delzotto, nato a Cuneo il 14 agosto 1974, residente in Milano, piazza S. Angelo n. 1,

codice fiscale DLZ GLV 74M14 D205M;

Gabriele Battaglioli, nato a Milano l'11 marzo 1937, residente in Milano, via Gustavo Modena n. 37,

codice fiscale BTT GRL 37C11 F205X;

Paolo Schiavi, nato a San Giuliano Milanese il 15 agosto 1941, residente in San Giuliano Milanese, via Carducci n. 16,

codice fiscale SCH PLA 41M15 H930U;

Giuseppe Cirillo Beccarini, nato a Melegnano il 15 ottobre 1941, residente in Melegnano via Papa Giovanni XXIII n. 13,

codice fiscale BCC GPP 41R15 F100R,

registrato a Milano 4

il 30 dicembre 2010

al n. 11744 s. 1T

con euro 198,00

iscritto alla C.C.I.A.A.

di Milano

il 28 dicembre 2010

al n. 380100/2010

Marcella Zetti, nata a Milano il 31 ottobre 1972, residente in Melegnano, via Edmondo De Amicis n. 7,

codice fiscale ZTT MCL 72R71 F205L;

Stefano Brambilla, nato a Milano il 17 gennaio 1967, residente in Melegnano, viale Predabissi n. 22,

codice fiscale BRM SFN 67A17 F205N.

Tutti cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra i signori **Massimo Sabbatini, Angelina De Paolis, Maurizio Bianchi, Francesco Beccarini, Giuseppe Bottani, Roberto Delzotto, Gian Alvisè Delzotto, Gabriele Battaglioli, Paolo Schiavi, Giuseppe Cirillo Beccarini, Marcella Zetti, Stefano Brambilla** e la **“Fondazione Castellini – ONLUS”** è costituita una società cooperativa sociale che adotta quale normativa di riferimento, quella delle società a responsabilità limitata, denominata: **“Cooperativa sociale Il Broletto”**.

2) La società ha sede in Melegnano.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle imprese, i Componenti indicano che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in via Cavour n. 21.

3) La Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone quale oggetto sociale:

1- lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), dell'art. 1 della legge n. 381/1991 quali:

- a) assistenza sanitaria domiciliare, teleassistenza, telemedicina;
- b) assistenza domiciliare socio-assistenziale e sanitaria;
- c) assistenza scolastica;
- d) assistenza educativa e di prevenzione;
- e) interventi socio-assistenziali/educativi a domicilio;
- f) gestione di comunità operanti nel settore giovani e di recupero e reinserimento socio educativo di soggetti portatori di handicap o a rischio;
- g) gestione di comunità alloggio (case di riposo);
- h) organizzazione e/o gestione di campeggi, colonie estive e comunque di attività di tempo libero a favore di giovani anche in difficoltà;
- i) trasporto disabili;
- j) gestione di iniziative finalizzate a favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale di persone disabili che già posseggono abilità acquisite, ma non sono comunque collocabili in ambito lavorativo;
- k) gestione di scuole materne, asili nido, attività assistenziali ed educative volte ai minori;
- l) servizi volti all'integrazione degli immigrati e delle loro famiglie in campo: socio-assistenziale, sanitario, scolastico, carcerario, giuridico-legale, ivi compreso la formazione volta alla preparazione di figure quali: mediatori culturali, animatori culturali, eccetera;
- m) gestione di servizi di prenotazione sanitaria, sportellistica di segreteria sociale con enti pubblici e privati.

2 – lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b), dell'art. 1 della legge n. 381/1991 – finalizzate all'inserimento lavorativo, all'integrazione sociale, alla promozione umana di persone che si trovano in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale così come indicate dall'art. 4 della legge n. 381/1991; le persone medesime devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

L'attività di inserimento lavorativo si svolgerà nei seguenti settori:

- a) la produzione, lavorazione, commercializzazione, anche via internet, di

manufatti in materiale vario, ceramiche, cartonaggio, pelletteria, confezioni, prodotti in genere, sia in proprio sia in conto terzi e la realizzazione di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di prestazione di servizi atti al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, integrazione sociale, recupero del potenziale residuo;

- b) l'assunzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia in generale e facchinaggio; lavori di trasloco e tutte le operazioni connesse; attività di trasporto merci per conto terzi con l'esclusione di ogni attività in conto proprio;
- c) le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi urbani e di aree di verde pubblico e privato;
- d) la gestione di parcheggi;
- e) la produzione e l'edizione di stampe, la diffusione di opere e pubblicazioni periodiche (non quotidiani), la gestione di biblioteche, di cineteche, di circoli culturali che affrontino e facciano comprendere i problemi degli invalidi, degli emarginati e del disagio sociale;
- f) la gestione degli esercizi aperti al pubblico per la somministrazione degli alimenti e bevande; la gestione di spazi, bar, ritrovi, circoli sportivi, trattorie e ristoranti;
- g) la coltivazione ortofrutticola e floricola, la coltura di piante officinali;
- h) l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti;
- i) attività di telelavoro;
- l) lo svolgimento di qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate;
- m) l'attività di estetica e cura della persona.

La cooperativa inoltre si prefigge attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della legge 381/1991 di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle residue capacità proprie di ciascuno dei soggetti in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale (i quali possono essere soci della cooperativa), in ordine alla loro progressiva autonomia ed autosufficienza, oltre che al miglioramento della situazione economica di ciascun socio, tenendo in particolare attenzione le persone che si trovano in situazione di svantaggio.

La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la gestione dei risparmi dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre:

- realizzare attività di formazione, orientamento, aggiornamento e consulenza rivolta alle cooperative e ad Enti pubblici e privati;
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale;
- compiere qualsiasi attività produttiva, di commercializzazione dei propri prodotti o di prestazione di servizi atti al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, d'integrazione sociale, di recupero del potenziale residuo di soggetti con handicap fisico e psichico, svantaggi sociali di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà prestare ogni tipo di servizi alla persona o fornire ogni attività di supporto, coordinamento e

prestazione di servizi a favore di cooperative sociali od altre organizzazioni di solidarietà aventi per scopo la prestazioni di servizi alla persona.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in misura non prevalente;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

4) La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

5) Il capitale è variabile, suddiviso in quote da nominali euro 50,00 (cinquanta) ciascuna, fermi i limiti massimi previsti dalla legge.

Il capitale viene sottoscritto come segue:

- il signor **Massimo Sabbatini** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- la signora **Angelina De Paolis** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Maurizio Bianchi** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Francesco Beccarini** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Giuseppe Bottani** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Roberto Delzotto** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Gian Alvisè Delzotto** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor , **Gabriele Battaglioli** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Paolo Schiavi** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Giuseppe Cirillo Beccarini** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- la signora **Marcella Zetti** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00 (cinquanta);
- il signor **Stefano Brambilla** n. 1 una quota per complessivi euro 50,00

(cinquanta);

- la “**Fondazione Castellini – ONLUS**” n. 600 (seicento) quote per complessivi euro 30.000,00 (trentamila);

dando atto che essi hanno già provveduto a versarne il relativo importo nelle casse sociali.

Il capitale iniziale sottoscritto è perciò pari ad euro 30.600,00 (trentamilaseicento) Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Al socio “Fondazione Castellini – ONLUS” spettano tre voti.

6) La società cooperativa è retta dalle norme contenute nello statuto che, da me letto ai Componenti e da questi sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “**B**”.

7) La cooperativa sarà retta da un consiglio di amministrazione che durerà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, ed a ricoprire tale carica vengono nominati i signori:

Presidente:

Roberto Delzotto, nato a Cuneo l'11 agosto 1948, residente in Milano, piazza S. Angelo n. 1,

codice fiscale DLZ RRT 48M11 D205M,

al quale è attribuita la rappresentanza della cooperativa;

Consiglieri:

Maurizio Bianchi, nato a Milano il 22 luglio 1960, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7/A,

codice fiscale BNC MRZ 60L22 F205I;

Giuseppe Bottani, nato a Melegnano il 16 febbraio 1945, residente in Melegnano, via Niccolò Paganini n. 2/T,

codice fiscale BTT GPP 45B16 F100P;

Giuseppe Cirillo Beccarini, nato a Melegnano il 15 ottobre 1941, residente in Melegnano via Papa Giovanni XXIII n. 13,

codice fiscale BCC GPP 41R15 F100R;

Stefano Brambilla, nato a Milano il 17 gennaio 1967, residente in Melegnano, viale Predabissi n. 22,

codice fiscale BRN SFN 67A17 F205N.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società senza eccezione di sorta.

8) Viene nominato, ai sensi dell'art. 38 dello statuto, quale revisore legale dei conti, che durerà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il signor

Francesco Beccarini, nato a Melegnano il 17 agosto 1944, residente in Melegnano, via degli Olmi n. 7/B,

codice fiscale BCC FNC 44M17 F100L,

iscritto nel registro dei revisori contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2011 ed i successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

10) L'organo amministrativo provvederà a tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione della cooperativa nei registri e negli albi previsti dalla legge.

11) Ai sensi dell'art. 2521 n. 13 cod. civ. i componenti dichiarano in euro

4.500,00 (quattromilacinquecento) l'importo globale, approssimativo, per le spese di costituzione poste a carico della società cooperativa.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto ai Componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 12.00 dodici.

Consta di sei fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per cinque intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Massimo Sabbatini

Angelina De Paolis

Maurizio Bianchi

Francesco Beccarini

Bottani Giuseppe

Roberto Delzotto

Gian Alvise Delzotto

Gabriele Battaglioli

Schiavi Paolo

Giuseppe Cirillo Beccarini

Marcella Zetti

Stefano Brambilla

Monica De Paoli

Verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione

Oggi **15 novembre 2010**, alle ore 18.30, nella Sala Consiglio della Palazzina Uffici, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Castellini Onlus per la discussione dei punti all'Ordine del Giorno, notificato a mezzo nota di convocazione prot. n. 2308 del 09 novembre 2010.

Sono presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio di Amministrazione:

	PRESENTI	ASSENTI
- Dott. Massimo Sabbatini – Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dott. Maurizio Bianchi - Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dott. Francesco Beccarini – Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Sig. Giuseppe Bottani – Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sig. Antonio Gaboardi - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rag. Alfredo Lodigiani - Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Don Renato Mariani – Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Dott. Roberto Delzotto, Direttore Generale, che provvederà alla verbalizzazione delle decisioni adottate nell'odierna seduta.

Il Presidente Dott. Massimo Sabbatini, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e atto a deliberare sui punti dell'Ordine del Giorno.

OMISSIS

In merito al **4 punto** posto all'OdG, avente per oggetto: "COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE":

1° comunicazione

Premesso che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del giorno 16/09/2010 era stata decisa la costituzione, unitariamente ad altri soci, di una Cooperativa Sociale, collegata ad un progetto di inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici della Comunità "La Casa di Anania", e nella circostanza era stato deciso che la nostra Fondazione avrebbe sostenuto l'avvio di detta iniziativa con un importo di € 100.000,00 – a titolo di finanziamento infruttifero - il Presidente evidenzia l'opportunità che parte di questo importo sia destinato a capitale a sostegno dell'iniziativa e parte "a fondo perduto".

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Delibera

1. di procedere alla costituzione unitariamente ad altri soci, della cooperativa sociale che sarà denominata "Cooperativa sociale Il Broletto", che avrà sede in Melegnano, via Cavour n. 21 e per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo di persone che si trovano in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale così come indicate dall'art. 4 della legge n. 381/1991;


2. di sottoscrivere una quota di capitale per euro 30.000,00;
3. di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli atti necessari alla costituzione della Cooperativa stessa, rappresentando la Fondazione Castellini nell'atto di costituzione della suddetta Cooperativa avanti al notaio Dott.ssa Monica De Paoli, con studio in Milano, conferendo al Presidente tutti i poteri necessari, compresi quelli di approvare il relativo statuto, sottoscrivere il capitale pro-quota di euro 30.000,00, effettuare un finanziamento di euro 70.000,00, versandone l'importo in una o più tanches nelle casse sociali, nominare le cariche sociali ed in generale, compiere tutte le formalità necessarie per attivare l'iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese, nel Registro delle Cooperative ed all'Albo delle Cooperative sociali.

OMISSIS

Melegnano, li 15 novembre 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Massimo Sabbatini – Presidente




Dott. Maurizio Bianchi - Vice Presidente



Dott. Francesco Beccarini – Consigliere (ASSENTE GIUSTIFICATO PER TUTTA LA SEDUTA)


Sig. Giuseppe Bottani – Consigliere



Sig. Antonio Gaboardi – Consigliere




Rag. Alfredo Lodigiani – Consigliere



Don Renato Mariani – Consigliere (ASSENTE GIUSTIFICATO PER TUTTA LA SEDUTA)

Dott. Roberto Delzotto – Direttore Generale



allegato "B" al N. 7694/4071 di repertorio
S T A T U T O
della
"COOPERATIVA SOCIALE IL BROLETTO"

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "Cooperativa sociale Il Broletto".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Melegnano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'attribuzione delle responsabilità della gestione in proporzione ai ruoli svolti, lo spirito comunitario, un forte legame con il territorio, la collaborazione con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare al meglio gli interessi dei soci e della collettività, può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche e coopera attivamente, con altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

L'adesione ad altri organismi o enti, nazionali ed extranazionali, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone quale oggetto sociale:

1- lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), dell'art. 1 della legge n. 381/1991 quali:

- a) assistenza sanitaria domiciliare, teleassistenza, telemedicina;
- b) assistenza domiciliare socio-assistenziale e sanitaria;
- c) assistenza scolastica;
- d) assistenza educativa e di prevenzione;
- e) interventi socio-assistenziali/educativi a domicilio;
- f) gestione di comunità operanti nel settore giovani e di recupero e reinserimento socio educativo di soggetti portatori di handicap o a rischio;
- g) gestione di comunità alloggio (case di riposo);
- h) organizzazione e/o gestione di campeggi, colonie estive e comunque di attività di tempo libero a favore di giovani anche in difficoltà;
- i) trasporto disabili;
- j) gestione di iniziative finalizzate a favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale di persone disabili che già posseggono abilità acquisite, ma non sono comunque collocabili in ambito lavorativo;

- k) gestione di scuole materne, asili nido, attività assistenziali ed educative volte ai minori;
- l) servizi volti all'integrazione degli immigrati e delle loro famiglie in campo: socio-assistenziale, sanitario, scolastico, carcerario, giuridico-legale, ivi compreso la formazione volta alla preparazione di figure quali: mediatori culturali, animatori culturali, eccetera;
- m) gestione di servizi di prenotazione sanitaria, sportellistica di segreteria sociale con enti pubblici e privati;

2 – lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b), dell'art. 1 della legge n. 381/1991 – finalizzate all'inserimento lavorativo, all'integrazione sociale, alla promozione umana di persone che si trovano in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale così come indicate dall'art. 4 della legge n. 381/1991;

le persone medesime devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

L'attività di inserimento lavorativo si svolgerà nei seguenti settori:

- a) la produzione, lavorazione, commercializzazione, anche via internet, di manufatti in materiale vario, ceramiche, cartonaggio, pelletteria, confezioni, prodotti in genere, sia in proprio sia in conto terzi e la realizzazione di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di prestazione di servizi atti al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, integrazione sociale, recupero del potenziale residuo;
- b) l'assunzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia in generale e facchinaggio; lavori di trasloco e tutte le operazioni connesse; attività di trasporto merci per conto terzi con l'esclusione di ogni attività in conto proprio;
- c) le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi verdi urbani e di aree di verde pubblico e privato;
- d) la gestione di parcheggi;
- e) la produzione e l'edizione di stampe, la diffusione di opere e pubblicazioni periodiche (non quotidiani), la gestione di biblioteche, di cineteche, di circoli culturali che affrontino e facciano comprendere i problemi degli invalidi, degli emarginati e del disagio sociale;
- f) la gestione degli esercizi aperti al pubblico per la somministrazione degli alimenti e bevande; la gestione di spazi, bar, ritrovi, circoli sportivi, trattorie e ristoranti;
- g) la coltivazione ortofrutticola e floricola, la coltura di piante officinali;
- h) l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti;
- i) attività di telelavoro;
- l) lo svolgimento di qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate;
- m) l'attività di estetica e cura della persona.

La cooperativa inoltre si prefigge attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della legge 381/1991 di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle residue capacità proprie di ciascuno dei soggetti in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale (i quali possono essere soci della cooperativa), in ordine alla loro progressiva autonomia ed autosufficienza, oltre che al miglioramento della situazione economica di ciascun socio, tenendo in particolare attenzione le persone che si trovano in situazione di svantaggio.

La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio

dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la gestione dei risparmi dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre:

- realizzare attività di formazione, orientamento, aggiornamento e consulenza rivolta alle cooperative e ad Enti pubblici e privati;
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale;
- compiere qualsiasi attività produttiva, di commercializzazione dei propri prodotti o di prestazione di servizi atta al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, d'integrazione sociale, di recupero del potenziale residuo di soggetti con handicap fisico e psichico, svantaggi sociali di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà prestare ogni tipo di servizi alla persona o fornire ogni attività di supporto, coordinamento e prestazione di servizi a favore di cooperative sociali od altre organizzazioni di solidarietà aventi per scopo la prestazioni di servizi alla persona.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in misura non prevalente;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di

società cooperative, cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (i soci appartenenti alle predette categorie sono anche definiti congiuntamente "soci cooperatori");
- d) soci sovventori, siano essi persone fisiche o giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 bis - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni che precedono, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 8 ter - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale. I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art. 8 quater - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 8 quinquies - Deliberazione di emissione

L'assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote, che sia socio cooperatore spetta un voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle quote possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla quota all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 8 sexies - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del precedente articolo.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli

interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto:

- a) alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;
- b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 – Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante

per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 – Acquisto di quote proprie

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 – Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

dal presente statuto;

dalle disposizioni di legge sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente; la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies;

d – il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;

e – la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;

f – la cessazione definitiva del rapporto di lavoro o dell'attività di volontariato presso la cooperativa;

g – l'impossibilità, per gravi e comprovati motivi, di collaborare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario, lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che,

per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 – Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; non comprende il rimborso dell'eventuale soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale soprapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;
- f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote sono indivisibili.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 23 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci – Assemblea

Art. 25 – Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 – Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o tramite e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 27 – Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 8 quinquies.

Amministrazione

Art. 30 – Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due a tre amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque

giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale – se nominato – o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente, se nominato o dall'amministratore designato dagli intervenuti..

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 32 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 33 – Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 34 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi

componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 35 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 36 – Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 37 – Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 38 – Organo di controllo

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un collegio sindacale o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro definendone competenze, poteri e compenso.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.

Al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 39 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 41 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

F.to: Massimo Sabbatini

Angelina De Paolis

Maurizio Bianchi

Francesco Beccarini

Bottani Giuseppe

Roberto Delzotto

Gian Alvise Delzotto

Gabriele Battaglioli

Schiavi Paolo
Giuseppe Cirillo Beccarini
Marcella Zetti
Stefano Brambilla
Monica De Paoli